## REGOLAMENTO (CEE) N. 1923/90 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 1990

## che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1812/90 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento n. 1884/90 (1);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1812/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 deli'1. 7. 1981, pag. 4. (\*) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (\*) GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 41. (\*) GU n. L 171 del 4. 7. 1990, pag. 19.